AXA Fondazione LPP
Svizzera romanda

Previdenza professionale

Disposizioni generali relative al contratto d’affiliazione (DGCA)

AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

(Edizione 2026)

L1141.003-01.26 Previdenza di base

Qual è l'ente previdenziale?

1

L'ente previdenziale è AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur, iscritta nel Registro della previdenza professionale.

Si tratta di un istituto di previdenza semiautonomo che amministra, sotto la propria responsabilità, il patrimonio di previdenza.

La Fondazione ha stipulato con AXA Vita SA un contratto di assicurazione collettiva per la riassicurazione dei rischi attuariali di decesso e invalidità.

Le prestazioni di vecchiaia e le conseguenti prestazioni future per i superstiti vengono erogate dalla Fondazione per conto proprio. Le prestazioni di vecchiaia in corso presso la Fondazione prima del 1° gennaio 2019 e le conseguenti prestazioni future per i superstiti nonché le prestazioni per i superstiti in corso che hanno sostituito dette prestazioni di vecchiaia sono riassicurate da AXA Vita SA.

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza distinta per ogni datore di lavoro.

A chi è affidata la gestione della Fondazione e a chi la vendita?

2

Il consiglio di fondazione ha affidato ad AXA Vita SA la gestione della Fondazione e la vendita dei prodotti previdenziali.

Le comunicazioni emesse da AXA Vita SA valgono anche come comunicazioni della Fondazione.

Cos'è la commissione di previdenza?

3

La commissione di previdenza (CP) è l'organo responsabile della cassa di previdenza. È composta da almeno 2 membri e comprende lo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

Se in una cassa di previdenza sono assicurate esclusivamente persone non ammesse come rappresentanti dei dipendenti, la commissione di previdenza è costituita dalla totalità delle persone assicurate.

Chi e cosa è assicurato?

4

La cerchia delle persone da assicurare, il genere e l'entità delle prestazioni previdenziali, l'ammontare dei contributi come pure i diritti e gli obblighi degli aventi diritto sono precisati nel regolamento di previdenza e nel piano di previdenza.

L'assunzione di rendite in corso richiede un accordo scritto tra la Fondazione e il precedente istituto di previdenza. Per l'assunzione di casi d'invalidità e di prestazioni per superstiti in corso i cui rischi attuariali devono essere riassicurati è necessario anche il consenso di AXA Vita SA.

Quali sono gli obblighi della Fondazione?

5

La Fondazione è tenuta in particolare a ottemperare i seguenti obblighi:
- attuare la previdenza professionale per il datore di lavoro affiliato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- gestire i conti necessari per il datore di lavoro o per la sua cassa di previdenza. Un rimborso al datore di lavoro effettuato da uno di questi conti è escluso. Fanno eccezione eventuali contributi pagati in eccedenza. I tassi d'interesse dei conti vengono stabiliti dalla Fondazione e possono essere adeguati in qualsiasi momento.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

6

Il datore di lavoro è tenuto in particolare a ottemperare i seguenti obblighi:
- provvedere all'istituzione di una commissione di previdenza paritetica per l'attuazione della previdenza professionale. Le procedure per l'elezione, i compiti e le competenze della commissione di previdenza sono precisati nel regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza;
- notificare immediatamente (nel caso d'incapacità lavorativa dopo un termine di 3 mesi) alla Fondazione il numero di persone assicurate e le variazioni, quali ad esempio le nuove assunzioni e le uscite dal servizio, i casi di decesso, le modifiche del nome, dello stato civile o della retribuzione e tutte le altre variazioni rilevanti ai fini del rapporto di previdenza (ad es. liquidazione parziale, notevole riduzione del personale);
- notificare alla Fondazione una modifica del Codice del ramo di attività economica (codice NOGA).

Come avviene la fatturazione e il pagamento dei contributi?

7

I contributi vengono calcolati quattro volte all'anno e addebitati posticipatamente al datore di lavoro, con una scadenza di 30 giorni dalla fatturazione.

I contributi per costi supplementari addebitati al datore di lavoro in conformità al regolamento dei costi sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto, i contributi per costi sono esigibili alla data di scioglimento del contratto.

Alla fine dell'anno civile il conto contributi deve risultare in pareggio. Un saldo a favore del datore di lavoro viene riportato a nuovo. Se il conto presenta un saldo a favore della Fondazione, viene diffidato il pagamento in arretrato. Per la diffida e la procedura esecutiva vengono

addebitati al datore di lavoro contributi per costi supplementari in conformità al regolamento dei costi.

Se il datore di lavoro non versa i contributi nei tempi convenuti, è tenuto a pagare un interesse di mora il cui importo viene stabilito dalla Fondazione.

Il datore di lavoro accetta la fatturazione dei contributi e le diffide se non si oppone per iscritto entro 20 giorni dall'avvenuto recapito.

Qualora la Fondazione presenti una sottocopertura può richiedere al datore di lavoro e alle persone assicurate dei contributi di risanamento.

Cosa occorre tenere presente riguardo all'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia?

8

Se il piano di previdenza prevede un periodo di attesa di 24 mesi, il datore di lavoro è tenuto a stipulare per tutti i dipendenti soggetti alla LPP un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia con una durata delle prestazioni di almeno 720 giorni.

Tale assicurazione
- non può porre limitazioni per le malattie preesistenti e deve concedere la copertura integrale;
- deve coprire almeno l'80% della perdita di salario;
- deve essere finanziata per almeno la metà dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a informare immediatamente la Fondazione nel caso in cui l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia venga sciolta o non soddisfi più le condizioni sopra menzionate in seguito a un adeguamento contrattuale.

Se il datore di lavoro omette di fare questa comunicazione e la Fondazione è chiamata a versare una prestazione prima della scadenza del periodo di attesa di 24 mesi, il datore di lavoro è tenuto a risarcire la Fondazione.

Quando può essere disdetto il contratto d'affiliazione?

9

Il contratto d'affiliazione può essere disdetto alla data di scadenza con un preavviso di 6 mesi.

Se il contratto non viene disdetto al più tardi 6 mesi prima della scadenza, la durata dello stesso è prorogata tacitamente di un anno con il medesimo preavviso di disdetta.

In caso di modifiche sostanziali il datore di lavoro può disdire per iscritto il contratto d'affiliazione, previa osservanza di un preavviso di 30 giorni, per la data in cui esse entrano in vigore.

Per modifiche sostanziali s'intendono:

a) l'aumento dei contributi per rischio e per costi di almeno il 10% nell'arco di 3 anni;

b) una riduzione dell'aliquota di conversione che comporti per le persone assicurate un calo di almeno il 5% della presumibile prestazione di vecchiaia;

c) altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lett. a e b.

Le modifiche sostanziali sono comunicate per iscritto almeno 6 mesi prima della loro entrata in vigore. Le modifiche di cui alle lett. a — c non sono considerate sostanziali qualora siano la diretta conseguenza di un emendamento delle basi legali.

In caso di ritardi nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la Fondazione ha la facoltà di disdire il contratto d'affiliazione con effetto immediato.

Nei casi di cui al punto 10.3 lo scioglimento del contratto d'affiliazione non è possibile o è possibile solo parzialmente.

Quali sono le conseguenze di una disdetta?

10

10.1
La disdetta ha effetto:

a) I rapporti di previdenza delle seguenti persone assicurate:
   - le persone assicurate attive, tra cui rientrano anche le persone inabili al lavoro e parzialmente inabili al lavoro, fatte salve le disposizioni di cui al punto 10.2 lett. a;
   - le persone che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore;
   - le persone aventi diritto a una rendita d'invalidità;

b) sulle prestazioni di vecchiaia in corso e le conseguenti prestazioni future per i superstiti e sulle prestazioni per i superstiti in corso che hanno sostituito dette prestazioni di vecchiaia. Per prestazioni di vecchiaia in corso s'intendono anche le quote di rendita ai sensi

dell'art. 124a CC. Sono escluse eventuali prestazioni di cui al punto 10.2 lett. c e, se non viene raggiunto un accordo con il nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro, quelle di cui al punto 10.2 lett. d.

10.2
La disdetta non ha effetto:

a) sui rapporti di previdenza di persone assicurate inabili al lavoro aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, in cui, allo scioglimento del contratto, il periodo di attesa massimo di tutte le prestazioni d'invalidità non era ancora scaduto oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per stabilire o rifiutare il diritto a una rendita d'invalidità.

   Questi rapporti di previdenza saranno sciolti e trasferiti al nuovo istituto di previdenza solo nel momento in cui viene riacquistata la piena capacità lavorativa o in cui il periodo di attesa massimo di tutte le prestazioni d'invalidità giunge a scadenza e la Fondazione dispone di tutti i dati necessari per stabilire o rifiutare il diritto a una rendita d'invalidità;

b) sulle prestazioni per i superstiti esigibili in seguito al decesso della persona assicurata prima dell'età di riferimento;

c) sulle prestazioni di vecchiaia in corso presso la Fondazione prima del 1° gennaio 2019 e le conseguenti prestazioni future per i superstiti nonché sulle prestazioni per i superstiti in corso che hanno sostituito dette prestazioni di vecchiaia. Tali prestazioni sono riassicurate presso AXA Vita SA;

d) sulle nuove prestazioni di vecchiaia in corso maturate durante il contratto e sulle conseguenti prestazioni future per i superstiti nonché sulle prestazioni per i superstiti in corso che hanno sostituito dette prestazioni di vecchiaia, sul cui trasferimento la Fondazione e il nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro non sono riusciti ad accordarsi.

10.3
Disposizioni particolari sullo scioglimento del contratto d'affiliazione

a) Il contratto per le persone assicurate attive può essere sciolto solo se il nuovo istituto di previdenza ha confermato per iscritto di affiliare anche le persone assicurate invalide e le persone che continuano a essere assicurate nel quadro di un modello di pensionamento anticipato specifico del settore, nonché di assumere i rapporti di previdenza di cui al punto 10.1 lett. b alle stesse condizioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui al punto 10.2 lett. d.

   Nel caso in cui la Fondazione e il nuovo istituto di previdenza non raggiungano un accordo sull'assunzione dei rapporti di previdenza, il contratto d'affiliazione non può essere sciolto e resta in vigore per i rapporti di previdenza delle persone assicurate attive, inabili al lavoro e invalide come pure per le rendite di vecchiaia e per i superstiti in corso.

b) Per i rapporti di previdenza di cui al punto 10.2, il contratto d'affiliazione resta in vigore.

Quali diritti e quali oneri sorgono allo scioglimento del contratto?

11

In caso di parziale o totale scioglimento del contratto, i diritti risultano dalle disposizioni regolamentari della Fondazione.

Se la Fondazione o la cassa di previdenza presenta uno scoperto, il disavanzo viene dedotto dai diritti in conformità alle disposizioni regolamentari.

Per gli oneri amministrativi in relazione allo scioglimento del contratto viene addebitato un contributo ai costi supplementare conformemente al regolamento dei costi.

Dove trovo la documentazione e le informazioni?

12

I documenti (regolamenti, moduli e promemoria) che il datore di lavoro necessita per adempiere i suoi obblighi o per esercitare i suoi diritti possono essere scaricati online dal sito AXA.ch/lpp.